

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 1 di 8

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI

Rev	Data	Natura modifica	Preparazione	Verifica	Approvazione
1	14/02/2019	Adeguamento D.I. n. 129 del 28 agosto 2018	DS, DSGA	U.T.	CDI
0	28/06/2018	Prima emissione	DS, DSGA, U.T.	U.T.	CDI, DS

Preparazione		Verifica		Approvazione	
Data	Firma	Data	Firma	Data	Firma
.....
.....
.....

Nome File	RGLM_10-IncarichiEspertiEsterniInterni.docx
Lista distribuzione	DS, DSGA, Albo Istituto

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 2 di 8

INDICE

Art. 1 - Requisiti professionali	3
Art. 2 - Pubblicazione degli avvisi di selezione	4
Art. 3 - Criteri di scelta e procedure per i contratti	4
Art. 4 - Requisiti ed Individuazione degli esperti.....	5
Art 5 - Valutazione Titoli ed Esperienze	5
Art. 6 - Doveri e responsabilità dell'esperto.....	6
Art.7 - Stipula del contratto.....	6
Art.8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica	7
Art. 9 - Determinazione del compenso.....	7
Art.10 - Valutazione della prestazione	8
Art. 11 - Impedimenti alla stipula del contratto	8
Art. 12 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica	8
Art. 13 - Manifestazioni particolari.....	8
Art.14 - Modifiche	8
Art.15 - Pubblicità.....	8

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 3 di 8

PREMESSA

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.Lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Dirigente Scolastico può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività e/o insegnamenti al fine di:

- ✚ garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- ✚ realizzare particolari progetti didattici,
- ✚ realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- ✚ coerenti col PTOF;
- ✚ coerenti con le finalità dichiarate nelle premesse;
- ✚ coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- ✚ Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- ✚ Garantire la qualità della prestazione;
- ✚ Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- ✚ Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- ✚ Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

Art. 1 - Requisiti professionali

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalle Circolari 5/2006, 2/2008 e 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *“esperti di provata competenza”* secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: *“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello*

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 4 di 8

spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ✚ competenze richieste dal progetto;
- ✚ esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- ✚ esperienze metodologiche e didattiche;
- ✚ titoli di studio e di formazione;
- ✚ attività di libera professione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

Art. 2 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto e, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

1. l'oggetto della prestazione;
2. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
3. il corrispettivo previsto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

Art. 3 - Criteri di scelta e procedure per i contratti

Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti che appartengono ad altra amministrazione pubblica è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs 30/3/2001, n. 165.

Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto si impegna a:

- ✚ assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- ✚ garantire la qualità della prestazione;
- ✚ valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- ✚ scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- ✚ valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente.

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 5 di 8

Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

Art. 4 - Requisiti ed Individuazione degli esperti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze pregresse come riportato nella successiva tabella A. Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n° 02 componenti oltre il Dirigente Scolastico e presieduta dallo stesso. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art.2. Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

Per altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'Avviso pubblico, il Dirigente scolastico può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

Art 5 - Valutazione Titoli ed Esperienze

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabella "A": valutazione dei titoli ed esperienze da utilizzare nella stesura degli avvisi per specifiche professionalità ed insegnamenti.

	TITOLI	PUNTI
1.	Laurea specifica quinquennale*	20
2.	Laurea specifica triennale *	15
3.	Laurea quinquennale*	10
4.	Laurea triennale *	5
5.	Diploma specifico II grado*	5
6.	Diploma II grado *	1
7.	Attestazioni di Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, coerenti con la tipologia di intervento	2 punti per ogni titolo (max 2 titoli)
8.	Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento	2 punti per ogni anno (max di 5 anni)
9.	Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento	1 punto per ogni anno (max di 5 anni)
10.	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	1 per ogni pubblicazione (max di 5 punti)
11.	Esperienza specifica nel settore professionale richiesto presso Pubbliche amministrazioni o Enti locali o Enti a partecipazione statale	5 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi (max 5 anni)
12.	Esperienza specifica nel settore professionale richiesto presso l'IIS Levi-Ponti ;	5 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi (max 5 anni a.s.)
13.	Esperienza specifica nel settore professionale richiesto presso altri Istituti scolastici;	5 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi (max 5 anni a.s.)
14.	Libera professione esercitata abitualmente nel settore professionale richiesto (possesso di Partita IVA)	5 punti

*Per i titoli di studio vale esclusivamente il punteggio maggiore

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 6 di 8

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che ha presentato l'offerta economica più bassa

Ad ulteriore parità l'incarico sarà assegnato con specifico sorteggio a cui potranno assistere gli interessati.

N.B.: la circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 6 - Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

Art.7 - Stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.

Nel contratto devono essere specificati:

- ✚ l'oggetto della prestazione;
- ✚ i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- ✚ il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- ✚ le modalità di pagamento del corrispettivo;
- ✚ le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- ✚ svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- ✚ assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- ✚ documentare l'attività svolta;
- ✚ autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento UE 2016/679-GDPR;
- ✚ assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o di prestazioni occasionali, sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 dei CC.CC.N.L 29/11/2007 e 19/04/2018;

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 7 di 8

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della Legge 192/2012;

Art.8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lgs n.165/2001.

Art. 9 - Determinazione del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:

- + tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- + disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito:

Compensi orari lordo dipendente spettante al personale docente e ATA per prestazioni aggiuntive:

Tipologia	Importo orario
Attività di insegnamento (Tabella 5 CCNL 29/11/2007)	€. 35,00
Attività di non insegnamento docente (Tabella 5 CCNL 29/11/2007)	€. 17,50
Per il personale ATA da rapportare alla qualifica di appartenenza (Tabella 6 CCNL 22911/2007)	

Compensi a Direttori e docenti dei corsi di aggiornamento (Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995)

Tipologia	Importo orario al netto dell'IRAP
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornalieri
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro delle esercitazioni previste dal progetto formativo	fino ad un massimo di €. 25,82 orari

	RGLM 10	REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI	Revisione 01
			Data: 14/02/2018
			Pagina 8 di 8

Con il prestatore d'opera è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle sopra esposte. Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.

Art.10 - Valutazione della prestazione

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 11 - Impedimenti alla stipula del contratto

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività:

- ✚ che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- ✚ che non possono essere compiute dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- ✚ di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- ✚ di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art. 12 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla Funzione Pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'Att.53 del D.Lgs n.165/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'Art.53, comma da 13 a 16 del citato D.Lgs n. 165/2001.

Art. 13 - Manifestazioni particolari

Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l'approvazione per compensi ed eventuali rimborsi spese.

Art.14 - Modifiche

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico. Deve inoltre essere modificato alla luce di nuove disposizioni normative in materia.

Art.15 - Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione dell'Albo on-line.